Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 260 del 6 novembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 192

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1996.

Approvazione del modello 5 e dello schema 5-*bis* per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi degli articoli 1/5 e 1/5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216, sostitutivo dello schema approvato con delibera n. 6036 dell'11 marzo 1992 e dei modelli approvati con delibera n. 6966 del 7 aprile 1993. (Deliberazione n. 10234).

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1996.

Approvazione del modello 5 e dello schema 5-*bis* per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi degli articoli 1/5 e 1/5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216, sostitutivo dello schema approvato con delibera n. 6036 dell'11 marzo 1992 e dei modelli approvati con delibera n. 6966 del 7 aprile 1993. (Deliberazione n. 10234).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, ed in particolare gli articoli 1/5 ed 1/5-*bis;*

Visto il decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415, ed in particolare l'art. 66 che abroga l'art. 4, comma 1, della legge 1° gennaio 1991, n. 1, che estendeva l'applicazione dell'art. 1/5 della legge n. 216 citata ai partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare;

Vista la propria delibera n. 6036 dell'11 marzo1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992 con la quale è stato approvato lo schema per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1/5-*bis* della legge n. 216 citata;

Vista altresì la propria delibera n. 6966 del 7 aprile 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1993 con la quale sono stati approvati i modelli 19/A, 19/B e 19/F per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1/5 della legge n. 216 citata;

Considerata che la normativa che regola la trasparenza della struttura proprietaria e di controllo delle società quotate e di quelle da esse partecipate definisce un quadro informativo estremamente ampio e dettagliato prevedendo altresì la diffusione delle informazioni al pubblico;

Considerato, inoltre, che l'ampiezza degli obblighi informativi è coerente con le caratteristiche della struttura proprietaria e di controllo delle società quotate italiane, dove prevalgono modelli di organizzazione basati sulla formazione di gruppi piramidali e di coalizioni o rapporti intragruppi che rendono la trasparenza della struttura proprietaria particolarmente rilevante ai fini di una corretta e completa informazione del mercato;

Considerato che al fine di ottimizzare la fruibilità da parte del mercato di tali informazioni appare necessario, non solo assicurare una immediata diffusione delle comunicazioni ricevute dalla Consob, ma anche offrire la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo secondo le modalità di organizzazione e gestione dei dati consentite dagli strumenti informatici;

Ritenuto necessario adeguare le modalità di assolvimento degli obblighi alle esigenze di qualità e di completezza informativa richieste per la creazione di un archivio elettronico delle partecipazioni rilevanti nonché unificare in un unico provvedimento le disposizioni relative agli obblighi informativi di cui agli articoli 1/5 e 1/5-*bis* della legge n. 216/1974 citata;

Delibera:

Le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1/5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, debbono essere effettuate sull'unito modello 5 secondo le relative istruzioni allegate alla presente delibera.

Le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1/5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216, debbono essere effettuate sull'unito schema 5-*bis* secondo le relative istruzioni allegate alla presente delibera.

Sono revocate le citate delibere n. 6036 dell'11 marzo 1992 e n. 6966 del 7 aprile 1993 con gli uniti modelli e le allegate istruzioni.

La presente delibera, con il modello 5, lo schema 5-*bis* e le annesse istruzioni di compilazione, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

La presente delibera entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dovranno essere reiterate, con il nuovo modello 5, tutte le partecipazioni di società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto in società non aventi azioni quotate o negoziate al mercato ristretto o in società a responsabilità limitata esistenti alla data del 31 dicembre 1996.

Roma, 25 settembre 1996

p. *Il presidente:* Zurzolo

A - L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALL'ART.1/5 DELLA LEGGE N. 216/74

A1 - IL MODELLO 5

MODELLO 5

Mod. 5
Foglio n. __

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI
EX ART. 1/5 DELLA L. 216 DEL 7 GIUGNO 1974

Alla CONSOB - Via Isonzo 19/E - 00198 ROMA
Alla Società ____________________
Indirizzo ____________________

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

TIPO DI DICHIARAZIONE	*quadro 1.1*
Partecipazioni in società quotate [ ]	Partecipazioni in società non quotate [ ]

DICHIARANTE	*quadro 1.2*
Se persona fisica	**Se persona giuridica**
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	
comune sede legale o residenza	via
cap / sigla provincia / stato	telefono

Data dell'operazione [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
G G M M A A A A

Data della dichiarazione [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
G G M M A A A A

N fogli complessivi [ ][ ]

Firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________________

Eventuali osservazioni

Mod. 5
Foglio n. __

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

PARTECIPANTE — quadro 2.1

Se persona fisica	Se persona giuridica
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale o residenza ____ via ____
cap ____ sigla provincia ____ stato ____ telefono ____

PARTECIPATA — quadro 2.2

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale ____ via ____
cap ____ sigla provincia ____ stato ____ telefono ____

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante A B C D E

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE — quadro 2.3

TITOLO POSSESSO	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO (1)	
	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie
Proprietà (2)				
Riportato o prestatore				
Riportatore o prestatario				
Intestazione per conto terzi (3)				
Gestione di fondi comuni				
Pegno (4)				
Usufrutto (4)				
Deposito (4)				
Diritto di voto per vincoli contrattuali (4)				
Totale				
In % capitale corrispondente	,	,	,	,

TIMBRO DELLE SOCIETÀ E FIRME DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

N. fogli Allegato A ___ N. fogli Allegato B ___ N. fogli Allegato C ___ N. fogli Allegato D ___

(1) Riempire Allegato A
(2) Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B
(3) Riempire Allegato C
(4) Riempire Allegato D

Mod. 5
Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI **Allegato A**

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante e che superano, relativamente a tali azioni o quote, la soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni nelle società quotate, 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate).

SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO *quadro 3.1*

Se persona fisica

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

Se persona giuridica

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

Titolo in base al quale viene esercitato il diritto di voto	Numero azioni o quote votanti	Numero azioni o quote ordinarie
pegno		
usufrutto		
riportatore		
riportato		
deposito		
diritto di voto per vincoli contrattuali		
Totale		
In % capitale corrispondente	,	,

SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO *quadro 3.1*

Se persona fisica

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

Se persona giuridica

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

Titolo in base al quale viene esercitato il diritto di voto	Numero azioni o quote votanti	Numero azioni o quote ordinarie
pegno		
usufrutto		
riportatore		
riportato		
deposito		
diritto di voto per vincoli contrattuali		
Totale		
In % capitale corrispondente	,	,

Mod. 5
Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato B

Società fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote

SOCIETÀ FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA *quadro 3.2*

Se interposta persona

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

Se società fiduciaria

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale o residenza | via
cap | sigla provincia | stato | telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie
Totale				
In % capitale corrispondente	,	,	,	,

SOCIETÀ FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA *quadro 3.2*

Se interposta persona

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

Se società fiduciaria

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale o residenza | via
cap | sigla provincia | stato | telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie
Totale				
In % capitale corrispondente	,	,	,	,

SOCIETÀ FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA *quadro 3.2*

Se interposta persona

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

Se società fiduciaria

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale o residenza | via
cap | sigla provincia | stato | telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie
Totale				
In % capitale corrispondente	,	,	,	,

Mod. 5
Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI **Allegato C**

Effettivi proprietari delle azioni o quote possedute da una società fiduciaria o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi" che superano, relativamente a tali azioni o quote, la soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni nelle società quotate, 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate).

quadro 3 3

Numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA *quadro 3 4*

Se persona fisica	Se persona giuridica
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie
Totale				
In % capitale corrispondente	,	,	,	,

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA *quadro 3 5*

Se persona fisica	Se persona giuridica
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie	Numero azioni o quote Votanti	Numero azioni o quote Ordinarie
Totale				
In % capitale corrispondente	,	,	,	,

Mod. 5
Foglio n. __

SEZIONE 3: ALLEGATI **Allegato D**

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce che superano, relativamente a tali azioni o quote, la soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni nelle società quotate, 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate)

quadro 3 5

Numero soggetti proprietari

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI È PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO *quadro 3 6*

Se persona fisica	**Se persona giuridica**
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

Numero azioni o quote votanti — *Totale*
Numero azioni o quote ordinarie — *Totale*
In % capitale corrispondente ,

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI È PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO *quadro 3 6*

Se persona fisica	**Se persona giuridica**
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

Numero azioni o quote votanti — *Totale*
Numero azioni o quote ordinarie — *Totale*
In % capitale corrispondente ,

SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI DELLE QUALI È PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO *quadro 3 6*

Se persona fisica	**Se persona giuridica**
cognome	ragione sociale
nome	eventuale sigla sociale
sesso	forma giuridica
luogo di nascita	data di costituzione
data di nascita	codice fiscale
codice fiscale	numero iscrizione CCIAA
numero iscrizione CCIAA	sigla provincia iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA	

comune sede legale o residenza — via
cap — sigla provincia — stato — telefono

Numero azioni o quote votanti — *Totale*
Numero azioni o quote ordinarie — *Totale*
In % capitale corrispondente ,

Mod. 5
Foglio n. __

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO

OPERAZIONI DI FUSIONE *quadro 4 1*

SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale via
cap sigla provincia stato telefono

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale via
cap sigla provincia stato telefono

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale via
cap sigla provincia stato telefono

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale via
cap sigla provincia stato telefono

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale via
cap sigla provincia stato telefono

A2 - ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5

1. IL CONTENUTO E LA TITOLARITA' DELL'OBBLIGO INFORMATIVO

1.1 Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 , sono tenuti all'invio della segnalazione alla Consob ed alla società partecipata entro 48 ore dall'operazione:

a) tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (di seguito, nel testo, tali società sono definite società quotate);

b) le società quotate che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 10% del capitale sottoscritto in una società, italiana o estera, le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata (di seguito, nel testo, tali società sono definite società non quotate).

1.2 Alla comunicazione per il superamento della soglia del 2% di possesso nel capitale delle società quotate , sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni di dette società per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti titolari dell'obbligo di comunicazione sono da intendersi le società di gestione di fondi comuni, per quanto riguarda gli investimenti dei fondi gestiti, e le società fiduciarie, per quanto riguarda l'attività di intestazione di azioni per conto terzi, e non i loro eventuali soggetti controllanti.

1.3 I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione al verificarsi di successiva variazione della partecipazione nelle seguenti ipotesi:

- quando la partecipazione nel capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società

quotate (di cui al comma a) del punto 1.1) superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.
- quando la partecipazione di una società quotata in una società non quotata (di cui al comma b) del punto 1.1) superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 10% del capitale sottoscritto.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

1.4 La dichiarazione è dovuta anche nei casi in cui, pur non variando in misura rilevante l'ammontare della partecipazione in capo al soggetto dichiarante, si determinano variazioni nella modalità di detenzione della partecipazione stessa.

1.5 In ipotesi di modifiche delle sole informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.6 Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.
Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società controllate dal dichiarante, autonomamente tenute all'obbligo di dichiarazione.
In entrambi i casi, la dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, nei termini previsti per i soggetti tenuti all'obbligo.

1.7 I soggetti che si sono avvalsi dell'esenzione, in quanto facenti capo a società e ad enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, o abbiano sottoscritto le dichiarazioni della controllante, qualora vengano meno queste condizioni, dovranno rendere, entro il termine di

trenta giorni, una nuova autonoma comunicazione per le partecipazioni rilevanti detenute, anche se tali partecipazioni non hanno regi rato variazioni. Per l'effettuazione di tale nuova comunicazione i soggetti possono avvalers. .ella possibilità di esenzione o di sottoscrizione della dichiarazione del soggetto capogruppo (di cui al punto **1.6**), se le relative condizioni si sono ristabilite con riferimento ad un diverso soggetto controllante .

1.8 In occasione dell'ammissione alla quotazione in borsa o alla negoziazione al mercato ristretto, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si è determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle società sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, dichiarando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il "modello" descritto nel titolo **II** delle presenti istruzioni anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.
Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano

all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti ai sensi di quanto indicato nei punti 1.1 caso a) e caso b). Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila.

2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

2.6 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

2.7 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore, mentre ricade sul prestatario nelle sole ipotesi in cui tale soggetto eserciti il diritto di voto inerente i titoli presi a prestito ovvero mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione.

2.8 Nell'ipotesi di operazioni che prevedono particolari vincoli contrattuali secondo i quali un soggetto proprietario di una percentuale rilevante di azioni cede ad un altro soggetto il diritto di voto inerente tali azioni, l'obbligo di dichiarazione ricade su entrambi i soggetti.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in borsa o nel mercato ristretto, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla liquidazione dell'operazione.

3.2 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. In caso di liquidazione della società partecipata, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.3 Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore ai limiti previsti (1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto per le partecipazioni in società quotate, 5 per cento del capitale per le partecipazioni delle società quotate in società non quotate) si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

3.4 In ipotesi di aumento a pagamento del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art.2444 c.c., dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. In ipotesi di riduzione o di aumento gratuito del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito della relativa delibera assembleare ai sensi dell'art.2411 c.c..

3.5 Nelle ipotesi delle operazioni di cui al punto **3.4**, le società quotate dovranno portare a conoscenza del mercato le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. La pubblicazione deve essere effettuata nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione

relativa alla variazione del capitale ai sensi dell'art. 2444, ovvero, in ipotesi di riduzione o di aumento gratuito del capitale sociale, nello stesso giorno del deposito della relativa delibera assembleare ai sensi dell'art.2411 c.c..

3.6 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione andrà inviata alla società partecipata, ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

4.2 In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, si sottolinea l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob. A tale fine si raccomanda che la relativa segnalazione venga consegnata direttamente ovvero inviata anche a mezzo telefax (ai numeri 06/8477505 o 06/8477519) o trasmessa mediante circuito telematico, entro il termine suddetto. Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 1/5 della legge n. 216/74 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 5. Il modello 5 e le relative istruzioni possono essere reperite presso la Libreria dello Stato e i punti vendita convenzionati.

5. REITERAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

5.1 Considerato che il nuovo sistema prevede la comunicazione delle sole variazioni delle informazioni contenute in una predente dichiarazione, si rende necessario ricostruire una "fotografia" delle partecipazioni rilevanti alla data di entrata in vigore del nuovo modello 5. A tal fine si richiede alle società quotate di effettuare secondo le nuove modalità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del modello 5, una segnalazione contenente tutte le partecipazioni rilevanti detenute in società non quotate alla data del 31 dicembre 1996. In tale segnalazione dovranno essere comunicate tutte le partecipazioni quali risultano alla data dell'ultima comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell'art. 1/5 della legge n. 216/74, anche se le medesime hanno, da quella data, subìto variazioni non rilevanti ai sensi della norma citata.

II. LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

Il modello 5 si compone di quattro sezioni.

Sezione 1: DICHIARAZIONE, che comprende gli elementi essenziali sul piano normativo della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Sezione 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO, dove sono descritti i rapporti di partecipazione tra le coppie formate da tutti i soggetti compresi nella dichiarazione e le relazioni di controllo di ogni società partecipata rispetto al soggetto dichiarante.

Sezione 3: ALLEGATI, articolati su 4 quadri aggiuntivi, contenenti elementi di specificazione dei dati contenuti nelle TAVOLE.

Sezione 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO, dove sono descritte le fusioni di società controllate dal dichiarante o vengono comunicate le società di cui il dichiarante ha perso il controllo

1. LA SEZIONE DICHIARAZIONE

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione"

1.1 Il quadro 1.1 "Tipo dichiarazione" indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce:

A: Partecipazioni rilevanti in società quotate

B: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate

1.2 Il quadro 1.2 "Dichiarante" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con

l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella dalla quale decorrono i termini di legge per l'invio della comunicazione. La data indicata deve essere quella nella quale si è completata l'operazione che ha determinato l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

1.3 Il quadro 1.3 "Società oggetto di dichiarazione" contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione;
- il numero di azioni o quote possedute con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
- il numero delle azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale delle azioni o quote della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

1.3.1 Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

Esempio:
Se la società quotata X raggiunge una partecipazione del 15% nella società a responsabilità limitata U, il cui capitale sociale complessivo è pari a 1000, attraverso l'acquisto di tre quote che rappresentano rispettivamente il 10%, il 3% e il 2% del capitale sociale di U, la società X effettuerà una dichiarazione che avrà U come "società oggetto di dichiarazione", e indicherà come "numero totale quote possedute" 150 con valore nominale 1 e una percentuale del 15% rispetto al capitale sociale.

1.3.2 Nel campo "Causale della dichiarazione" deve essere indicato se si tratta di :

1) Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite delle percentuali rilevanti di possesso di azioni o quote (2% per le partecipazioni in società quotate, 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate) per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto (Prima dichiarazione);

2) Dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superiori all'1% per le partecipazioni in società quotate, superiori al 5% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie rilevanti (Variazioni successive);

3) Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il limite delle percentuali rilevanti (Riduzione al di sotto delle soglie rilevanti);

4) Dichiarazione da effettuare per variazioni nel contenuto informativo di una precedente dichiarazione senza che si determini una variazione rilevante nella percentuale di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione detenuta dal soggetto dichiarante: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano in misura rilevante le informazioni relative ai soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione (loro identità o ammontare della loro partecipazione), al titolo di possesso della partecipazione rilevante, alla titolarità del diritto di voto o al contenuto degli allegati A, B, C e D.

5) Dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non gode più delle condizioni che hanno consentito la sua esenzione dall'obbligo di autonoma dichiarazione (in quanto consolidato) o di sottoscrivere la dichiarazione resa dal soggetto capogruppo.

1.3.3 In ipotesi di successione *mortis causa*, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1. o 2.)

dovranno comunicare la riduzione al di sotto della soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

1.3.4 Nel campo "Codice operazione" andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in Borsa o al mercato ristretto
B: Compravendita
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione o acquisizione a causa morte
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

2. LA SEZIONE TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

In sede di prima dichiarazione di una partecipazione rilevante (causale 1), si devono descrivere le relazioni di partecipazione riguardanti il dichiarante, le società oggetto della partecipazione e tutte le eventuali società controllate per il tramite delle quali il dichiarante detiene indirettamente la partecipazione rilevante.

In sede di variazione del contenuto di una precedente dichiarazione (causali 2,3,4 e 5), si devono descrivere le relazioni di partecipazione e le eventuali relazioni di controllo che risultano variate rispetto alla precedente dichiarazione e che hanno determinato l'obbligo di comunicazione, secondo le istruzioni riportate nel titolo **III**.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2. comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute". Inoltre, sono previsti due ulteriori quadri, che devono essere utilizzati per descrivere le operazioni di fusione o per segnalare la perdita di controllo su una società

2.1 Il quadro "Partecipante" contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

2.2 Il quadro "Partecipata" contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante" . Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto

B: Controllo tramite una partecipazione che consenta di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo tramite nomina e revoca della maggioranza degli amministratori

D: Controllo tramite patto di sindacato

E: Non controllo

2.2.1 La descrizione della relazione di controllo deve esprimere come la società partecipata è controllata dal dichiarante o da sue controllate.

Esempio:
Si consideri una situazione in cui X (soggetto dichiarante) debba descrivere all'interno di una sua dichiarazione i rapporti di partecipazione e di controllo con le società Y e Z, supponendo che X controlli Y tramite una partecipazione del 40% che consente di esercitare un'influenza dominante e che X controlli di diritto Z tramite una partecipazione diretta del 15% ed una partecipazione indiretta del 40% detenuta da Y. Nella dichiarazione resa da X saranno descritti nelle TAVOLE il rapporto tra X e Y (40%, tipo di controllo B), il rapporto tra X e Z (15%, tipo di controllo A) e il rapporto tra Y e Z (40%, tipo di controllo A).

2.3 Il quadro "Azioni o quote possedute" contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

2.3.1 Il campo "Titolo del possesso", indica se le azioni o quote sono possedute a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione di fondi comuni di investimento
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi", e si deve riempire l'allegato C (vedi punto 3.3 e 3.4).

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società di gestione di fondi comuni di investimento del patrimonio dei fondi gestiti in azioni di una società quotata, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione di fondi comuni di investimento".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni il cui possesso sia invece rimasto in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali".

2.3.2 Nel campo "Totale" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

2.3.2.1 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia proprietà e che queste azioni siano possedute per il tramite di una società fiduciaria è necessario riempire l'allegato B (vedi punto 3.2).

2.3.2.2 Se tutte o una parte delle azioni o quote della società partecipata sono possedute dal soggetto partecipante per il tramite di una società fiduciaria, l'intera partecipazione deve essere attribuita al soggetto partecipante, con il relativo "Titolo di possesso".

Esempio:

***a)** Si consideri una dichiarazione al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B quotata e anche "società oggetto di dichiarazione". Se la quota*

del 51% a titolo di proprietà di A in B è posseduta per il 30% per il tramite di una società fiduciaria H, la TAVOLA comprenderà A come "Partecipante", B come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprietà". Sarà poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2).

b) *Si consideri una dichiarazione resa dalla società quotata X, al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y non quotata e anche "società oggetto di dichiarazione". Se la quota del 51% a titolo di proprietà di X in Y è posseduta per il 30% per il tramite di una società fiduciaria H, la TAVOLA comprenderà X come "Partecipante", Y come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprietà". Sarà poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2)*

2.3.2.3 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia Pegno, Usufrutto, Deposito o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e la società "Partecipata" coincide con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, è necessario riempire l'allegato D (vedi punto **3.5** e **3.6**).

2.3.3 Nel caso in cui il titolo di possesso sia proprietà, riportato o prestatore, riportatore o prestatario, fiducia o gestione di fondi comuni di investimento è necessario indicare, solo qualora la società "Partecipata " coincida con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, anche le eventuali azioni o quote per le quali il soggetto partecipante è privato del diritto di voto .

In tal caso, deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'Allegato A (vedi punto **3.1**) se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate).

2.4 Ogni TAVOLA contiene lo spazio per l'apposizione delle firme dei legali rappresentanti delle società che optino per la dichiarazione a firma congiunta (vedi punto **I.1.6**). La firma dovrà essere apposta da tutte le società per le quali il rapporto di partecipazione descritto assume rilevanza ai fini dell'obbligo di comunicazione nelle sole TAVOLE in cui la società partecipata è la società oggetto di dichiarazione.

3. LA SEZIONE ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati

relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

3.1 L'allegato A deve essere compilato se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate). In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la percentuale rispetto al capitale votante.

Esempio:

a) Se all'interno di una dichiarazione viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B società quotata e anche "società oggetto di dichiarazione", in cui A detiene il 51% di B, ma il 30% è dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprenderà A come "Partecipante", B come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di B possedute a titolo di Proprietà pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sarà compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno". A sua volta M dovrà effettuare una dichiarazione per aver superato il 2% di B come prima acquisizione.

b) *Se all'interno di una dichiarazione resa dalla società quotata X, viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y società non quotata e anche "società oggetto di dichiarazione", in cui X detiene il 51% di Y, ma il 30% è dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprenderà X come "Partecipante", Y come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di Y possedute a titolo di Proprietà pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sarà compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno". A sua volta M dovrà effettuare una dichiarazione per aver superato il 10% di Y come prima acquisizione, solo se M è una società quotata.*

3.2 L'allegato B deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona. In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

Esempio:
a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto 2.3.2.2, dovrà essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Società fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di B. A sua volta H dovrà effettuare una dichiarazione per aver superato il 2% di B, che è una società quotata, come prima acquisizione (vedi allegato C).
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto 2.3.2.2, dovrà essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Società fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di Y.

3.3 L'allegato C deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro **3.3.** il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone".

3.4 Nel quadro **3.4** dell'allegato C devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con la società fiduciaria o con l'interposta persona, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante, indicando le azioni o quote per le quali il soggetto fiduciante o la persona che ha intestato le azioni all'interposta persona è privo del diritto di voto.

Esempio:
a) Riprendendo la situazione dell'esempio a) del punto 2.3.2.2, H dovrà effettuare una dichiarazione, avendo superato il 2% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da H in B a titolo di Intestazione per conto terzi e sarà compilato l'allegato C indicando nel quadro 3.3 un soggetto fiduciante, e nel quadro 3.4 i dati anagrafici di A, in quanto soggetto fiduciante, e il 30% come ammontare di azioni date in fiducia.

3.5 L'allegato D deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da un soggetto che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Pegno", "Usufrutto", "Deposito o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" come titolo del possesso.

Nel quadro **3.5** deve essere indicato il "Numero di soggetti proprietari" delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".

3.6 Nel quadro **3.6** dell'allegato D, devono inoltre essere indicati i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto che risultino in possesso, sulla base dei

rapporti intrattenuti con il soggetto partecipante, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate), indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro possedute.

<u>Esempio</u>:
a) Riprendendo la situazione dell'esempio a) del punto 3.1, M dovrà effettuare una dichiarazione, avendo superato il 2% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da M in B a titolo di Pegno e sarà compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 un soggetto proprietario, e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di A e il 30% come ammontare di azioni possedute senza voto.
b) Riprendendo la situazione dell'esempio b) del punto 3.1, se M è una società quotata, essa dovrà effettuare una dichiarazione, avendo superato il 10% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da M in Y a titolo di Pegno e sarà compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 un soggetto proprietario e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di X e il 30% come ammontare di azioni possedute.

3.7 La compilazione dell'allegato D è da ritenersi non obbligatoria. Peraltro, la Commissione raccomanda ai soggetti dichiaranti di compilare tale allegato, in quanto le informazioni contenute, che possono comunque essere richieste occasionalmente, sono particolarmente utili al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione e per effettuare riscontri sulla titolarità dei diritti di voto in merito a partecipazioni rilevanti.

4. LA SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

4.1 Il quadro **4.1** "Operazioni di fusione" deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fusa, nel caso di

costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

4.2 Il quadro **4.2** "Dichiarazione di perdita di controllo deve essere utilizzato per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione (vedi istruzioni di cui al titolo **III** punto **2.2** e **3.2**).

4.2.1 Il quadro **4.2** contiene lo spazio per l'apposizione delle firme dei legali rappresentanti delle società che optino per la dichiarazione a firma congiunta (vedi punto **I.1.6**) per le quali la perdita di controllo dichiarata comporta una variazione rilevante nella società.

III. CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

I criteri per la compilazione del modello di comunicazione sono legati alla motivazione per la quale si effettua la comunicazione, rappresentata dalla "causale dichiarazione". Pertanto, per indicare le modalità di compilazione si farà riferimento alle situazioni corrispondenti alle diverse causali.

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 In occasione del superamento della soglia rilevante (acquisizione di una partecipazione superiore al 2% nelle società quotate e superiore al 10% delle società quotate in non quotate), il dichiarante dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

<u>Esempi</u>:

a) *Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella società quotata B attraverso una catena di società (C, D, E) tutte controllate al 51%. La dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni società partecipata (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata).*

b) *La società quotata X acquisisce una partecipazione del 51% nella società non quotata Y. Y, a sua volta, controlla sempre al 51% una catena di società R, S e T. T partecipa al 25% nella società U. La dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in Y, R, S, T e U (società oggetto della dichiarazione) tutte con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e i rimanenti soggetti (X in Y 51%, con Y controllata, Y in R 51%, con R controllata, R in S 51%, con S controllata, S in T 51%, con T controllata, T in U 25%, con U non controllata).*

1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con

causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al sogg. :to dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

Esempi:

a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella società quotata F attraverso la controllata E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in F (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra E ed F 5%, con F non controllata, mentre le coppie che collegano A ad E (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata) non devono essere descritte in quanto già indicate nella dichiarazione di A in B resa precedentemente.

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se il soggetto X acquisisce una partecipazione del 15% nella società non quotata P attraverso la controllata T, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 15% posseduta indirettamente in P (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra T e P 15%, con P non controllata, mentre le coppie che collegano X a T (X in Y 51%, con Y controllata, Y in R 51%, con R controllata, R in S 51%, con S controllata, S in T 51%, con T controllata) non devono essere descritte in quanto già indicate nella dichiarazione di X in U resa precedentemente.

1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per le dichiarazione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata e per le dichiarazioni per le partecipazioni rilevanti da essa detenuta in società non quotate.

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 In occasione di una variazione rilevante di una partecipazione già dichiarata (variazione superiore all'1% per le partecipazioni nelle società quotate e superiori al 5% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate), che non comporti il rientro al di sotto delle soglie, si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione rilevante nelle società oggetto di dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto **2.2**).

2.1.1 Nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa società oggetto di dichiarazione si sia avvalso della

esenzione, in quanto facenti capo a società ed enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, o abbia sottoscritto la dichiarazione della controllante, la comunicazione dovrà essere effettuata come se si trattasse di un "prima dichiarazione" (vedi punto 1.1), indicando però come causale dichiarazione la variazione della partecipazione (causale 2).

2.2. In particolare, la variazione rilevante può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

2) acquisto di una partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione da parte del dichiarante o di una o più società già controllate dal dichiarante, già contenute in una precedente dichiarazione effettuata dal medesimo dichiarante, che precedentemente non erano titolari diretti di partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate solo le nuove coppie che si vengono a creare in cui la partecipante è il dichiarante o la società controllata dal dichiarante e la partecipata è la società oggetto di dichiarazione;

3) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detiene una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.

4) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro al di sotto delle soglie rilevanti), non è necessario riportarle anche nel quadro 4.2.

Esempi:

caso 1)

a) *Riprendendo la situazione descritta nell'esempio* ***a)*** *del punto* ***III.1.1****, se la partecipazione di A in B passa al 10% in seguito ad un acquisto da parte di E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 10% posseduta*

indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 10%.
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in R passa al 100% in seguito ad un acquisto di Y, controllata da X, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante), che comunicherà la partecipazione complessiva posseduta indirettamente in R (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra Y e R: 100%.
caso 2)
a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa al 15% perché A acquista direttamente il 5% di B e la società D, già controllata indirettamente da A, acquista il 5% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 15% posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono create (A in B 5%, con B "non controllata" e D in B 5%, con B "non controllata").
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U passa al 45% perché X ha acquistato direttamente il 10% di U e la società S, già controllata indirettamente da X, acquista il 10% di U, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 45% posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie create (X in U 10%, con U non controllata e S in U 10% con U non controllata)
caso 3)
a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se, la partecipazione di A in B passa al 10% perché A ha acquisito il controllo di F, con una partecipazione del 100%, che detiene una partecipazione in B del 5%, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (A in F 100%, con F controllata da A, e F in B 5%). Una comunicazione identica sarebbe dovuta nel caso in cui F fosse stata già controllata da A, ma non contenuta in alcuna dichiarazione di A, e avesse acquisito la partecipazione del 5% in B.
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se, la partecipazione di X in U passa al 40% perché X ha acquisito il controllo di W, con una partecipazione del 100%, che detiene una partecipazione in U del 15%, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione del 100% posseduta direttamente in W (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1 e la partecipazione complessiva del 40% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (X in W 100%, con W controllata da X, e W in U 15%).
caso 4)
a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del caso 3), se la partecipazione di A in B si riduce al 5% perché A perde il controllo di E, che detiene una partecipazione in B del 5%, in seguito alla cessione di C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo su C, D ed E..
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del caso 3), se la partecipazione di X in U si riduce al 15% perché X perde il controllo di T, che detiene una partecipazione in U del

25%, in seguito alla cessione di S da parte di R, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto della soglia della partecipazione in S (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 (vedi istruzioni al punto III.3), e in T (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e la partecipazione complessiva del 15% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione (R in S 0%, con S non controllata).

3. RIDUZIONI AL DI SOTTO DELLE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione già dichiarata entro il limite previsto (2% in una società quotata, 10% per le partecipazioni di una società quotata in non quotata) si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti (secondo quanto indicato nel punto **3.2.**).

3.2. In particolare, la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti può essere dovuta a:

1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione ,che hanno subito una variazione;

2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la società di cui si è perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro al di sotto delle soglie rilevanti), non è necessario riportarle anche nel quadro 4.2.

3) fusione o incorporazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni che l'azzeramento è dovuto alla fusione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro **4.1** indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.

Esempi:

caso 1)

a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa al di sotto del 2%, perché E ha ridotto la sua partecipazione all'1%, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 1%).

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U passa al di sotto del 10%, perché T ha ceduto la sua partecipazione, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra T e U: 0%).

caso 2)

a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa al di sotto del 2% perché A non ha più il controllo di C, che diventa partecipato solo al 30% da A, allora la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo di C, D ed E.

La partecipazione rilevante in B, non più attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle società C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste società non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della esenzione in quanto consolidate nel bilancio di A o della possibilità di controfirmare la dichiarazione di A, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5 (vedi istruzioni del punto 5.).

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in Y si riduce al di sotto delle soglie rilevanti, passando al di sotto del 10%, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in Y, R, S, T ed U (società oggetto della dichiarazione) tutte con "causale dichiarazione" 3, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti (soltanto X in Y 0%, con Y non più controllata da X).

caso 3)

a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, con la differenza che anche C e D siano quotate, se la società C incorpora la società D, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in D (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indicherà C come soggetto incorporante e D come società incorporata. Inoltre, dato che la scomparsa della società D modifica la catena di controllo che lega il dichiarante A alla società oggetto di dichiarazione B, anche tale società dovrà essere inserita nella dichiarazione nel quadro 1.3 come società oggetto di dichiarazione con "causale" 4. (vedi istruzioni di cui al punto III.4.3).

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la società R incorpora la società S, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in

S (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indicherà R come soggetto incorporante e S come società incorporata. Inoltre, dato che la scomparsa della società S modifica la catena di controllo che lega il dichiarante X alle società oggetto di dichiarazione T e U, anche tali società dovranno essere inserite nella dichiarazione nel quadro 1.3 come società oggetto di dichiarazione con "causale" 4 (vedi istruzioni di cui al punto III.4.3).

4. VARIAZIONI NELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA (CAUSALE 4)

4.1 Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci una variazione della partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi, ai fini di una compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative rilevanti ai sensi dell'art. 1/5, legge n. 216/74, la Commissione raccomanda di effettuare una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione già dichiarata nella precedente comunicazione;
- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto 4.2) ;
- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti o alla comparsa di nuovi soggetti (secondo quanto indicato nel punto 4.2).

Si precisa, comunque, che la comunicazione è da intendersi obbligatoria qualora venga effettuata dal capogruppo per conto di soggetti che si avvalgono dell'esenzione di cui all'art. 1/5-ter (cfr. punto **I.1.6**) ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione.

4.2. In particolare, si raccomanda di effettuare una dichiarazione quando, a parità di partecipazione complessiva del dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

1) acquisto del controllo di una società che si inserisce in una catena di controllo già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali

coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto.

2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla società oggetto di dichiarazione di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è perso il controllo.

3) ridistribuzione in misura rilevante (1% per le partecipazioni in società quotate, 5% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate) della partecipazione nella società oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, società controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie che hanno subìto la variazione.

4) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B o C, o variazione in misura rilevante (1% per le partecipazioni in società quotate, 5% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate) delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati.

5) variazioni rilevanti (1% per le partecipazioni in società quotate, 5% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate) nel titolo di possesso, o nella titolarità del diritto di voto, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.

Esempi:
caso 1)
a) *Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **a)** del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma E ha ceduto ad F, controllata direttamente da A al 100%, il 3% di B, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (E in B 2%, A in F 100%, con F controllata, F in B 3%).*
b) *Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **b)** del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U resta al 25% ma T ha ceduto a W, diventata controllata direttamente da X al 100%, il 12% di U, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che, oltre a comunicare come prima acquisizione (causale 1) la partecipazione del 100% in W, comunicherà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (T in U 13%, X in W 100%, con W controllata, W in U 12%)*

caso 2)

a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma nella catena è scomparso D, in quanto la partecipazione di E è stata acquisita da C, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenuta nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (D in E 0%, con E non più controllata, C in E 51%).

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U resta al 25% ma nella catena è scomparso S che è stato ceduta, mentre la partecipazione di T è stata acquisita da R, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in S con "causale dichiarazione" 3 e la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) e del 51% in T (società oggetto della dichiarazione), entrambe con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenuta nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (R in S 0%, con S non più controllata, R in T 51%).

caso 3)

a) Riprendendo la situazione finale dell'esempio a) del caso 1), se la partecipazione complessiva di A in B si ridistribuisce tra le società che già detenevano la partecipazione diretta, in modo tale che la quota di E in B passa dal 2% al 4% e quella di F passa dal 3% all'1%, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione diretta in B (E in B 4% e F in B 1%).

b) Riprendendo la situazione finale dell'esempio b) del caso 1), se la partecipazione complessiva di X in U si ridistribuisce tra le società che già detenevano la partecipazione diretta, in modo tale che la quota di T in U passa dal 13% al 5% e quella di W passa dal 12% al 20%, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione diretta in B (T in U 5% e W in U 20%).

caso 4)

a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, con la differenza che su parte delle azioni di B (il 3%), il soggetto è privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante negli allegati (E in B 5% nel campo "Totale" e 3% nel campo "Di cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indicherà che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 2% dei diritti di voto su azioni di B.

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, con la differenza che su parte delle azioni di U (il 15%), il soggetto è privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, X (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante negli allegati (T in U

25% nel Totale e 15% nel campo "di cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indicherà che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 15% dei diritti di voto su azioni di U.
caso 5)
***a)** Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **a)** del punto III.1.1, con la differenza che la partecipazione del 5% posseduta da E in B è detenuta in parte (il 3%), a titolo di proprietà e in parte (il 2%) a titolo di riportato, se successivamente E acquista quest'ultima percentuale in proprietà, A (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante nel titolo di possesso (E in B 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprietà).*
***b)** Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **b)** del punto III.1.1, con la differenza che la partecipazione del 25% posseduta da T in U è detenuta in parte (il 13%), a titolo di proprietà e in parte (il 12%) a titolo di riportato, se successivamente T acquista quest'ultima percentuale in proprietà, X (soggetto dichiarante) effettuerà una comunicazione che conterrà la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante nel titolo di possesso (T in U 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprietà).*

4.3 Operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante, diverse dalla società oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante.

Nel caso in cui ci sia un'operazione di fusione riguardante società interposte tra il soggetto dichiarante e la società oggetto di dichiarazione, quindi società controllate dal dichiarante, oppure nel caso in cui il dichiarante incorpori una sua controllata, deve essere effettuata una comunicazione che indichi come "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", in quanto si determina una variazione dei soggetti per il tramite dei quali il soggetto dichiarante detiene la partecipazione rilevante.

4.3.1 Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, il soggetto dichiarante dovrà effettuare una comunicazione contenente nel quadro 4.1 l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate. In tal caso le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante e saranno considerate nulle le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

<u>Esempio</u>:
***a)** Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **a)** del punto III.1.1, se la società C incorpora la società D e la società E, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", e nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (C incorporante, D ed E incorporate. La partecipazione di D in E del 51% sarà*

automaticamente considerata annullata e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a C.
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la società R incorpora la società S, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che oltre a comunicare la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in S (società oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 3, indicherà anche T e U (società oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 4, ripetendo le stesse partecipazioni comunicate nella precedente dichiarazione (51% in T e 25% in U), e nel quadro 4.1 le società interessate dall'operazione di fusione (R incorporante con S incorporata). La partecipazione di S in T del 51% sarà automaticamente considerata annullata mentre sarà automaticamente creata la coppia R in T 51%.

4.3.2 Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, ci si deve comportare come nel caso **4.3.1** considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita TAVOLA il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

Esempio
a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se le società D ed E si fondono dando vita ad una nuova società G, la dichiarazione sarà resa da A (soggetto dichiarante) che comunicherà la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (G società risultante dalla fusione, D ed E fuse) e nei quadri 2.1, 2.2 e 2.3 la descrizione del nuovo rapporto di partecipazione che si viene a creare tra C e G (C in G 51% con G controllata). Le partecipazione di C in D del 51%, di D in E del 51% e di E in B del 5% saranno automaticamente considerate annullate e la partecipazione di E in B del 5% sarà automaticamente attribuita a G.
b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la società R e la società S si fondono dando vita ad una nuova società Z, la dichiarazione sarà resa da X (soggetto dichiarante) che oltre a comunicare la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in S e R (società oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 3 e la prima acquisizione di Z (con causale 1), indicherà anche T e U (società oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 4, ripetendo le stesse partecipazioni comunicate nella precedente dichiarazione (51% in T e 25% in U), e le coppie interessate dall'operazione di fusione (Z incorporante con R incorporata e Z incorporante con S incorporata, Y in Z 51%, con Z controllata). La partecipazione di R in S del 51% e di S in T del 51% saranno automaticamente considerate annullate mentre sarà automaticamente creata la coppia Z in T 51%.

5. DICHIARAZIONE PER CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESENZIONE O LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL CAPOGRUPPO

5.1 Nel momento in cui un soggetto che, risultando già titolare di una partecipazione rilevante, pur non variando in misura rilevante tale partecipazione si viene a trovare nelle condizioni di non godere più delle condizioni che hanno consentito la sua esenzione dall'obbligo di autonoma dichiarazione (in quanto consolidato) o di sottoscrivere la dichiarazione resa dal soggetto capogruppo, questi dovrà rendere una nuova dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società alle quali si riferiscono le partecipazioni rilevanti, indicando la percentuale di partecipazione;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per l'esenzione o la sottoscrizione della dichiarazione del capogruppo.

Esempio:
Riprendendo la situazione descritta nell'esempio del punto 3.2 caso 2), in cui A ha dichiarato la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in B, avendo perso il controllo di C, la partecipazione rilevante in B, non più attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle società C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste società non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della esenzione in quanto consolidate nel bilancio di A o della possibilità di controfirmare la dichiarazione di A, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5, contestualmente alla dichiarazione di riduzione al di sotto delle soglie rilevanti di A. La dichiarazione sarà resa da C (soggetto dichiarante) che comunicherà la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (società oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 5, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni società partecipata (C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata). Le società D ed E hanno la possibilità di essere esentate dall'obbligo di dichiarazione se sono consolidate nel bilancio di C o di controfirmare tale dichiarazione.
Se però il controllo di C è stato assunto da un altro soggetto G, che diventa titolare della partecipazione rilevante in B e che dovrà effettuare una nuova dichiarazione come prima acquisizione (causale 1), anche C potrà usufruire della possibilità di essere esentata dall'obbligo di dichiarazione se è consolidata nel bilancio di G o di controfirmare tale dichiarazione.

APPENDICI

APPENDICE 1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ESEMPI PRESENTATI NEL TITOLO III DELLE ISTRUZIONI

Sono presentati gli esempi contenuti nel titolo III delle istruzioni sotto forma grafica e con una scheda sintetica che rappresenta gli elementi essenziali delle dichiarazioni connesse alle situazioni mostrate. Nel grafico è presentata la situazione prima dell'operazione (ex ante) e dopo l'operazione (ex post).

Nell'Appendice 1A sono presentati gli esempi relativi alle partecipazioni rilevanti detenute nelle società quotate (indicati nelle istruzioni come esempi **a**). Nell'Appendice 1B sono invece presentati gli esempi relativi alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in società non quotate (indicati nelle istruzioni come esempi **b**).

Le società con un riquadro a riga doppia sono società quotate, quelle con riquadro a riga singola sono società non quotate.

APPENDICE 1A

Esempi relativi alle partecipazioni rilevanti nel capitale delle società quotate

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1

ex ante

ex post

A → 51 → C → 51 → D → 51 → E → 5 → B

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	1	5%	AC	51%	A		
				CD	51%	A		
				DE	51%	A		
				EB	5%	E		

1.2

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	F	1	5%	EF	5%	E		

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	10%	EB	10%	E		

caso 2)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	15%	AB DB	5% 5%	E E		

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	10%	AF FB	100% 5%	A E		

caso 4)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	2	5%					C D E

3. RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	3	1%	EB	1%	E		

caso 2)

ex ante: A → 51 → C → 51 → D → 51 → E → 5 → B

ex post: A → 30 → C

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	3	0%					C D E

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	D B	3 4	0% 5%				CD	

4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.2

caso 1)

ex ante / ex post

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	AF FB EB	100% 3% 2%	A E E		

caso 2)

ex ante / ex post

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	CE DE	51% 0%	A E		

caso 3)

ex ante / ex post

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	EB FB	4% 1%	E E		

4.3.1
(fusione per incorporazione)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%				CD CE	

4.3.2
(fusione)

ex ante
A
51
C
51
D
51
E
5
B

ex post
A
51
C
51
G
5
B

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
A	B	4	5%	CG	51%	A	GD GE	

APPENDICE 1B

Esempi relativi alle partecipazioni rilevanti delle società quotate nel capitale delle società non quotate

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1

ex ante

ex post

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	Y	1	51%	XY	51%	A		
	R	1	51%	YR	51%	A		
	S	1	51%	RS	51%	A		
	T	1	51%	ST	51%	A		
	U	1	25%	TU	25%	E		

1.2

ex ante

ex post

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	P	1	15%	TP	15%	E		

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	R	2	100%	YR	100%	A		

caso 2)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	2	45%	XU SU	10% 10%	E E		

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U W	2 1	40% 100%	XW WU	100% 15%	A E		

caso 4)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	S T U	3 3 2	0% 0% 15%	RS	0%	E		

3. RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3)

caso 1)

ex ante: X →51 Y →51 R →51 S →51 T →25 U

ex post: X →51 Y →51 R →51 S →51 T; U

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	3	0%	TU	0%	E		

caso 2)

ex ante: X →51 Y →51 R →51 S →51 T →25 U

ex post: X; Y →51 R →51 S →51 T →25 U

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	Y	3	0%	XY	0%	E		
	R	3	0%					
	S	3	0%					
	T	3	0%					
	U	3	0%					

caso 3)

ex ante: X →51 Y →51 R →51 S →51 T →25 U

ex post: X →51 Y →51 R →51 T →25 U

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	S	3	0%				RS	
	T	4	51%					
	U	4	25%					

4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.2

caso 1)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	W	1	100%	XW	100%	A		
	U	4	25%	WU	12%	E		
				TU	13%	E		

caso 2)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	4	25%	RS	0%	E		
	T	4	51%	RT	51%	A		
	S	3	0%					

caso 3)

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	U	4	25%	TU	5%	E		
				WU	20%	E		

4.3.1
(fusione per incorporazione)

come CAUSALE 3 caso 3)

4.3.2

1.2	1.3			2.2	2.3		4.1	4.2
Dichiar.	Soc. Oggetto	causale	partecip.	coppie	% poss.	controllo	fusioni	perdita contr.
X	R	3	0%	YZ	51%	A	ZR	
	S	3	0%				ZS	
	Z	1	51%					
	T	4	51%					
	U	4	25%					

APPENDICE 2

TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO

Di seguito viene descritto il tracciato record utilizzabile per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

PECULIARITA'

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo predisposto per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5.

Sono definiti i tipi record:

- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DI DICHIARAZIONE
- PARTECIPAZIONE
- AZIONI PARTECIPAZIONE
- TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- FIDUCIARIA INTERPOSTA
- NUMERO FIDUCIANTI
- FIDUCIANTE
- NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI
- EFFETTIVO PROPRIETARIO
- FUSIONE
- PERDITA DI CONTROLLO

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:

- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo numerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione
  (N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)
- Valore: l'eventuale valore che il campo può assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.

I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
In Quotata	Alfa	1	X	Y
Di Quotata	Alfa	1	X	Y
ID Dichiarante	Num	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(*) in formato DDMMYYYY

TIPO RECORD 02

OGGETTO DI DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla societá oggetto di dichiarazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Num	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti CV	Num	11		N
Totale Ordinarie CV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti CV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie CV	Num	6,3		N
Valore Nominale	Num	14,2		N
Valuta	Alfa	30		N
Causale Dichiarazione	Num	1	1-5	N
Codice Operazione	Alfa	1	A-I	N

TIPO RECORD 03

PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative alla partecipazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Partecipante	Num	6		N
ID Partecipata	Num	6		N
Rapporto di Controllo	Alfa	1	A-E	N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 04

AZIONI PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative al numero di azioni possedute suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
Titolo di Possesso	Num	1	1-9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N
Azioni o Quote Votanti SV	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie SV	Num	11		N

(*) I titoli di possesso previsti sono:

1 Proprietà

2 Riportato

3 Riportatore

4 Intestazione per Conto Terzi

5 Gestione di Fondi Comuni

6 Pegno

7 Usufrutto

8 Deposito

9 Diritto di voto per vincoli contrattuali

TIPO RECORD 05

TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al soggetto titolare diritto di voto

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Titolare diritto di voto	Num	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 06

AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al numero di azioni di cui si dispone del diritto di voto suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	06	N
Titolo di Possesso	Num	1	2,3,5,6,7,9 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	11		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	11		N

(*) vedi definizione dei titoli di possesso al tipo record 04

TIPO RECORD 07

FIDUCIARIA INTERPOSTA

Contiene le informazioni relative alla società fiduciaria interposta

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	07	N
ID Fiduciaria	Num	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 08

NUMERO FIDUCIANTI

Contiene le informazioni relative al numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	08	N
Numero Fiducianti	Num	3		N

TIPO RECORD 09

SOGGETTO FIDUCIANTE

Contiene le informazioni relative al soggetto fiduciante

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	09	N
ID Fiduciante	Num	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Totale Votanti SV	Num	11		N
Totale Ordinarie SV	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 10

NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI

Contiene le informazioni relative al numero di effettivi proprietari

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	10	N
Numero Effettivi Proprietari	Num	3		N

TIPO RECORD 11

EFFETTIVO PROPRIETARIO

Contiene le informazioni relative all'effettivo proprietario delle azioni delle quali è privato del diritto di voto

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Effettivo Proprietario	Num	6		N
Totale Votanti	Num	11		N
Totale Ordinarie	Num	11		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 12

FUSIONE

Contiene le informazioni relative alla operazione di fusione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Incorporante	Num	6		N
ID Incorporata 1	Num	6		N
ID Incorporata	Num	6		N
ID Incorporata N	Num	6		N

TIPO RECORD 13

PERDITA DI CONTROLLO

Contiene le informazioni relative alla perdita di controllo da parte del dichiarante

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Soggetto	Num	6		N

TIPO RECORD 14

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Soggetto	Num	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Comune di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) in formato DDMMYYYY

(**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

TIPO RECORD 15

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Soggetto	Num	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		N
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Comune della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) in formato DDMMYYYY

(**) obbligatorio per i soggetti italiani

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE
OGGETTI DI DICHIARAZIONE
PARTECIPAZIONI E RELATIVI ALLEGATI
    PARTECIPAZIONE
    AZIONI PARTECIPAZIONE

    TITOLARE DIRITTO DI VOTO
    AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO

    FIDUCIARIA INTERPOSTA

    NUMERO FIDUCIANTI
    FIDUCIANTE

    NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI
    EFFETTIVO PROPRIETARIO
FUSIONI
PERDITE DI CONTROLLO

BNF delle comunicazioni ex art.5

```
<modello> ::-
        <dichiarazione>
        <oggetto di dichiarazione>+
        <partecipazione e allegati>+
        <fusione>*
        <perdita di controllo>*
        <soggetto>+

<dichiarazione> ::- record-01

<oggetto di dichiarazione> ::- record-02

<partecipazione e allegati> ::-
        record-03
        {record-04}+
        <allegatoA>*
        <allegatoB>*
        <allegatoC>*
        <allegatoD>*

<allegatoA> ::-
        record-05
        {record-06}+

<allegatoB> ::-
        record-07

<allegatoC> ::-
        record-08
        {record-09}*

<allegatoD> ::-
        record-10
        {record-11}*

<fusione> ::- record-12

<perdita di controllo> ::- record-13

<soggetto> ::-
        record-14 | record-15
```

B - L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALL'ART. 1/5-BIS DELLA LEGGE N.216/74

B1 - LO SCHEMA 5-BIS

I. LA STRUTTURA DELLO SCHEMA

1. Soggetto dichiarante

2. Società partecipata

3. Eventuali soggetti interposti

4. Nominativo della/e controparte/i nell'operazione (il nominativo dovrà essere indicato qualora la controparte sia tenuta agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5-bis)

5. Data dell'operazione

6. Tipo dell'operazione

7. Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto

8. Totale azioni possedute (distinguere il titolo del possesso)

9. In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto indicare, in aggiunta ai dati di cui ai punti da 1 a 8:
a) la percentuale totale di azioni per le quali esista l'accordo;
b) la percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo;
c) il nominativo degli altri soggetti che partecipano all'accordo.

10. In ipotesi di accordo in virtù del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa indicare, in aggiunta ai dati di cui ai punti da 1 a 8:
a) il nominativo del/i partecipante/i all'accordo;
b) i termini dell'accordo.

B2 - ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5BIS

1. IL CONTENUTO E LA TITOLARITA' DELL'OBBLIGO INFORMATIVO

1.1 Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5bis della legge n. 216/74, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, in via diretta o indiretta, superano le soglie del 10, 20,33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di società quotate o riducono la propria partecipazione al di sotto delle menzionate soglie devono darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata. Ad analoga comunicazione sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni di dette società per conto di terzi.

1.2 In ipotesi di modifiche delle sole informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario effettuare una nuova comunicazione ma è sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.3 Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.
Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

1.4 Qualora i soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui al precedente punto 1.3, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante.

<u>*Esempio*</u>
Il soggetto A controlla le società B e C che detengono rispettivamente una percentuale del 15% e del 10% del capitale della società D con azioni quotate in borsa. Qualora B acquisti un ulteriore 6% del capitale di D, la comunicazione, da effettuare in quanto B ha superato la soglia del 20%, potrà essere resa da A, anche se la sua partecipazione complessiva (pari al 31%) non ha superato alcuna soglia rilevante.

1.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione in borsa o alla negoziazione al mercato ristretto, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si è determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle società sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, comunicando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando lo schema 5bis anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione.

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale si applica il comma 2 dell'art.1/5, secondo quanto riportato nel titolo I punto 2. delle istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art.1/5.

2.2 Ai fini del calcolo della percentuale si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In tal caso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute da altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale delle azioni sindacate superi una delle soglie rilevanti ciascun soggetto sarà tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione, anche se il suo possesso non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma. Una nuova comunicazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti il, totale della percentuale sindacata superi o si riduca al di sotto di una delle soglie rilevanti.

2.3 Sempre ai fini del calcolo della percentuale si tiene conto anche delle azioni che in virtù di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possano acquistare in borsa o fuori borsa

di propria iniziativa. In tali casi l'obbligo decorre dalla data dell'accordo. nell'ipotesi in cui il diritto d'acquisto non venga esercitato, il soggetto sarà tenuto a comunicare nei termini la riduzione della partecipazione al di sotto della soglia rilevante.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione è di due giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza, ovvero date le circostanze si sarebbe dovuto avere conoscenza, degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente. Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati i giorni di borsa chiusa.

3.2 In ipotesi di aumento a pagamento del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. In ipotesi di riduzione o di aumento gratuito del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data dell'assemblea che ha adottato la relativa delibera.

3.3 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dalla data di pubblicazione dei risultati dell'offerta, ovvero nei casi in cui fosse necessario attendere i risultati del riparto, dalla data di conoscenza dei medesimi.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione andrà inviata alla società partecipata, e alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente ovvero inviate a mezzo telefax, entro il termine di cui al punto 3.1. Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di 7 giorni; nello stesso termine e con le stesse modalità potranno essere comunicate eventuali rettifiche e integrazioni a comunicazioni già inviate

II. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA 1/5-BIS

1. Soggetto dichiarante:

- andrà riportato, se persone fisiche: nome, domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o società di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono.

2. Società partecipata:

- andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo.

3. Eventuali soggetti interposti:

- dovranno essere indicate le società controllate, le società fiduciarie, o le interposte persone che detengono direttamente una quota nella società partecipata o che siano comunque autonomamente tenute all'obbligo di comunicazione di cui all'art.1/5bis. Per ogni soggetto dovranno essere indicati gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante.

4. Nominativo della/e controparte/i all'operazione:

- andrà indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5-bis e ciò' sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante.

5. Data dell'operazione:

- andrà indicata la data dell'operazione. Qualora l'operazione dovesse essere perfezionata in un momento successivo, specificare anche tale data.

6. Tipo dell'operazione:

- andrà indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto ecc.

7. Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto:

- i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione.

8. Totale azioni possedute:

- andrà indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrerà inoltre precisare il titolo del possesso.

9. In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto:

- si dovrà indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potrà o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto dell'operazione. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovrà essere indicato anche se uno o più di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5. si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 15-bis, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2% del capitale con diritto di voto di una società quotata, sarà tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5-bis e non anche quella di cui all'art. 1/5.

10. In ipotesi di accordo in virtù del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa:

- andrà indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonché i termini e le modalità previsti per l'acquisizione.

III. AVVISO DA PUBBLICARE DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

1. La societa partecipata deve informare il pubblico della comunicazione ricevuta. A tal fine deve essere pubblicato un avviso su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. L'avviso deve contenere tutti gli elementi presenti nella comunicazione.
3. L'avviso deve essere inviato alla Consob contestualmente all'invio agli organi di stampa, indicando il nome dei quotidiani e la data di pubblicazione.

IV. INTERRELAZIONI TRA GLI ARTT. 1/5 ED 1/5-BIS

Gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 ed 1/5-bis della legge n. 216/74 devono essere assolti con due distinte dichiarazioni tenendo conto dei rispettivi termini. Pertanto, la comunicazione effettuata in base al disposto di cui all'art. 1/5-bis non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, e viceversa.

96A6772

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 6 0 2 9 6 *

L. 9.000